

# Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

del 12 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2024)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sui disabili (LDis),  
*ordina:*

## Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.

<sup>2</sup> A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.<sup>2</sup>

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
- b. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).

<sup>2</sup> Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:

- a. gli accessi agli edifici e agli impianti;
- b. i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
- c. i marciapiedi viaggiatori;
- d. gli sportelli per gli utenti;

RS 2003 4515

<sup>1</sup> RS 151.3

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

- e. i sistemi d'informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d'emergenza;
- f. i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
- g. i servizi accessori ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie;
- h. la concezione dell'entrata e dell'uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
- i. i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

## Capitolo 2: Requisiti funzionali

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

<sup>2</sup> Se l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

<sup>3</sup> Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

### Art. 3a<sup>5</sup> Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili

<sup>1</sup> Un servizio incaricato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.

<sup>2</sup> Su questa piattaforma i gestori dell'infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 1983<sup>6</sup> sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/2014<sup>7</sup> relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> RS 742.101

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).

<sup>6</sup> RS 742.141.1

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 88.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

<sup>3</sup> Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.

<sup>4</sup> Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.

<sup>5</sup> Se una fermata non è di proprietà dell'impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest'ultima dei rispettivi adeguamenti.

#### **Art. 4** Accesso

<sup>1</sup> Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.

<sup>2</sup> Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.

<sup>3</sup> Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.

#### **Art. 5** Accesso con mezzi ausiliari

<sup>1</sup> L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito:

- a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
  1. di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
  2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
- b. ai deambulatori.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Di regola, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.

<sup>3</sup> L'accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d'assistenza.

#### **Art. 6** Spazi di sosta

<sup>1</sup> Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d'esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

<sup>2</sup> Gli elementi dell'arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d'aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.<sup>10</sup>

#### **Art. 7** Comandi e servizi igienici

<sup>1</sup> Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.

<sup>2</sup> I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all'età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.<sup>11</sup>

#### **Art. 8** Disposizioni d'esecuzione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

### **Capitolo 3: Aiuti finanziari**

#### **Sezione 1: ...**

**Art. 9 a 11**<sup>12</sup>

#### **Sezione 2: ...**

**Art. 12 a 16**<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2009** 5931).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2009** 5931).

<sup>12</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU **2024** 198).

<sup>13</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 25 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3781).

### Sezione 3: Procedura

#### Art. 17 a 23<sup>14</sup>

#### Art. 24<sup>15</sup> Versamento e restituzione degli aiuti finanziari

Il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 1990<sup>16</sup> sui sussidi.

#### Art. 25<sup>17</sup> Condizioni e oneri cui sono vincolati gli aiuti finanziari

L'UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.

### Capitolo 4: Entrata in vigore

#### Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>14</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU **2024** 198).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU **2024** 198).

<sup>16</sup> RS **616.1**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU **2024** 198).

